



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

All'O.S. CO.NA.PO.
Vico del Fiore, 21/23

54110 AULLA (MS)

OGGETTO: Abilitazione alla conduzione macchine operatrici "Gatto delle nevi".

In esito alla nota di codesta Organizzazione sindacale n. 208/17 del 23 agosto 2017, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per la Formazione ha rappresentato quanto segue.

Con Circolare prot. n.3356 del 31/11/2014 dell'Area I – D.C.F. (consultabile sulla intranet di questo Dipartimento), sono state fornite le seguenti precisazioni:

- eventuali abilitazioni conseguite/rilasciate precedentemente all'uscita della Circolare in questione conservano la loro validità;
- la formazione macchina (attività distinta e diversa da corsi/seminari di formazione) è un obbligo di legge in base al D.Lgs. 81/08, per gli utilizzatori di qualsiasi macchinario e, pertanto, anche per il c.d. "Gatto delle nevi";
- nel caso occorra formare nuovo personale alla conduzione di automezzi di tipo speciale, come quello in argomento, le eventuali attività formative e quelle di formazione macchina devono essere svolte da un istruttore patenti, coadiuvato, ove necessario, dal personale della Ditta produttrice/distributrice, o di altri enti esterni qualificati, oppure dal personale VF che già impiega l'automezzo in questione e, pertanto, possiede adeguata esperienza (o abilitazione) nell'utilizzo dello stesso;
- le competenti Direzioni Regionali, qualora lo ritengano necessario, possono organizzare specifici percorsi formativi, per la conduzione e l'impiego di determinate tipologie di automezzi (ad es. mezzi da neve, ecc.), rispettando quanto previsto al punto precedente.

Quanto previsto dalla suddetta Circolare prot. n.3356 del 31/11/2014, comunque, non sostituisce o modifica le disposizioni contenute nella Circolare DCF n.3 del 01/06/2010 (c.d. Testo Unico Patenti Terrestri) e nelle sue successive modifiche e integrazioni (Circolare DCFORM-Area



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

III 31754 del 09/10/2013), relativamente alle Macchine Operatrici, categoria in cui rientra anche il "Gatto delle nevi", individuate all'art. 54 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

Al punto 6.4.1 del suddetto Testo Unico, viene precisato che nel C.N.VV.F. le Macchine Operatrici non in servizio di soccorso possono essere condotte da personale in possesso almeno della patente terrestre VF di 2° cat., mentre le stesse Macchine Operatrici in servizio di soccorso possono essere condotte da personale in possesso almeno della patente terrestre VF di 3° cat.

Alla suddetta disposizione fanno eccezione unicamente le Macchine Movimento Terra, le quali, pur rientrando tra le Macchine Operatrici, possono essere condotte soltanto dal personale in possesso della patente terrestre VF di 4° cat. e della relativa estensione (fatte salve le abilitazioni precedentemente rilasciate), come indicato nel punto 3 della suddetta Circolare DCFORM-Area III 31754 del 09/10/2013.

In conclusione, per la conduzione dei veicoli quali sgombraneve, spartineve, gatto delle nevi è necessario:

- aver svolto la relativa formazione macchina, con le modalità precedentemente indicate;
- essere in possesso almeno della patente terrestre VF di 2° cat., se non si è in servizio di soccorso e in possesso almeno della patente terrestre VF di 3° cat., se si è in servizio di soccorso.

In aggiunta a quanto sopra, specifici percorsi formativi (comprendenti corsi o seminari) potranno essere previsti, soltanto qualora ciò sia ritenuto necessario dalla competente Direzione Regionale, al fine di fornire ulteriori nozioni al personale che utilizzerà i veicoli in argomento, come riportato nella suddetta Circolare prot. n.3356 del 31/11/2014 dell'Area I – D.C.F.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Lanza Bucceri